

Le 3 tappe per stimare il vostro reddito al momento della pensione

1. Anni di contributi all'AVS (1° pilastro)

Indipendentemente dall'esercizio o meno di un'attività lucrativa, se volete percepire una rendita AVS completa al momento del pensionamento, **a partire dai 20 anni compiuti** (quindi dai 21 ai 64 anni per le donne e fino ai 65 per gli uomini), dovete versare senza interruzioni i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all'assicurazione per l'invalidità (AI), all'assicurazione d'indennità per perdita di guadagno (IPG) e - se salariato - all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Le lacune contributive comportano una riduzione della rendita AVS.

Vi mancano degli anni di contributi? La rendita rischia di non essere completa

- Se non avete effettuato contributi senza interruzione, ma avete lavorato e pagato contributi fra i 18 e i 21 anni, questi «anni di gioventù» possono compensare uno o più anni mancanti.
- Alla stessa stregua, se avete smesso di lavorare per accudire i vostri figli, ogni genitore beneficia di «accrediti per compiti educativi». Grazie a questo «bonus educativo», il vostro conto AVS non avrà lacune, perché saranno conteggiati gli anni dedicati all'educazione di uno o più figli di meno di 16 anni. Il numero dei figli non è determinante. Per le coppie, il bonus educativo viene concesso per metà a ogni coniuge, senza distinzione di chi ha educato i figli e del tasso di attività professionale.

La rendita si adatta al reddito medio determinante: rendita minima e rendita massima

La rendita AVS individuale ammonta a un minimo di CHF 1175.- (al 1° gennaio 2015) e può raggiungere un massimo di CHF 2350.-. In quest'ultimo caso si parla di rendita massima. Per poter beneficiare della rendita massima, è necessario poter dimostrare un salario medio determinante su tutto l'arco della vita professionale. La rendita massima si ottiene quando il «reddito medio determinante» raggiunge CHF 84 600 franchi. La somma delle rendite individuali di una coppia sposata non può superare il 150% della rendita massima, ossia 3525 franchi.

È importante conoscere lo stato del proprio conto: come procedere

Per conoscere l'importo della vostra rendita, avete due possibilità:

- a) potete **stimare** on line la vostra futura rendita. A tal scopo dovete conoscere la somma complessiva dei vostri redditi. Se necessario, potete indicare periodi diversi corrispondenti a

redditi diversi. Questa stima è solo indicativa, ma consente almeno di farsi un'idea della situazione probabile.

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Stima-di-una-rendita-ESCAL>

- b) potete anche chiedere un **estratto del conto** per posta o per Internet alla vostra cassa di compensazione. Se avete lavorato per più datori di lavoro, disporrete di un conto presso diverse casse di compensazione. Per individuarle e sapere dove potete ottenere un estratto del vostro conto, munitevi del vostro numero personale di AVS e recatevi sul sito dell'AVS.

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Stima-di-una-rendita-ESCAL>

Avvertenza

Attenzione: se constatate degli errori sul vostro estratto, avete massimo **30 giorni** per chiedere una rettifica. La domanda deve essere corredata di prove (p.es. contratto di lavoro, certificati di lavoro o di salario, dichiarazioni fiscali, ecc.). Se non disponete della documentazione al momento del ricevimento dell'estratto del conto AVS, basta avvertire la cassa di compensazione – entro 30 giorni – per segnalare che contestate l'estratto e che i documenti saranno inoltrati in un secondo tempo.

Il sito dell'[Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS](#) vi fornirà ulteriori informazioni sugli altri tipi di rendita versati dall'AVS.

2. Esame del certificato personale di previdenza professionale (2° pilastro)

È un documento che ricevete automaticamente ogni anno dalla vostra cassa pensione o dal vostro datore di lavoro. Se non l'avete, richiedetelo alla cassa pensione alla quale voi e il vostro datore di lavoro versate i contributi.

I dati chiave da prendere in considerazione:

- il **salario assicurato**: il salario annuale è quello dichiarato all'AVS. La rendita di vecchiaia della cassa pensione è destinata a completare la rendita AVS. I contributi al 2° pilastro sono prelevati su un salario assicurato inferiore alla retribuzione effettiva. Esso viene calcolato detraendo dal salario annuale una «deduzione di coordinamento» pari alla rendita massima annua dell'AVS, ossia 24 675 franchi al 1° gennaio 2015.
- la **rendita di vecchiaia**: la rendita è calcolata in base al capitale probabilmente disponibile al momento della pensione. Per trasformare tale capitale in rendita, si applica un tasso di conversione. Se il tasso di conversione non è indicato nel certificato, ci si può informare presso il gestore della cassa pensione. La maggior parte delle casse forniscono un calcolo per diverse età di pre-pensionamento, ossia il pensionamento prima dell'età legale (AVS).
- il **libero passaggio**: l' avere di vecchiaia e l'importo di libero passaggio sono di solito identici. È possibile che l'importo di libero passaggio sia superiore alla somma accumulata sul conto di risparmio di vecchiaia, perché la cassa utilizza diverse modalità di calcolo e applica quella a voi più favorevole.

La Svizzera conta oltre 1500 casse di previdenza. Il minimo legale è fissato dalla legge, ma molte casse sono più generose. Lo stesso vale per la possibilità di pre-pensionamento, per i contributi datore di lavoro-dipendente, per i beneficiari delle rendite, ecc. Informatevi! Leggete il regolamento della vostra cassa (spesso disponibile sul sito Internet della cassa), i piani previdenziali e la convenzione di affiliazione. La vostra cassa è tenuta a informarvi, quindi non esitate a contattarla.

3. Reddito del vostro risparmio personale (3° pilastro)

Il versamento del risparmio accumulato nel 3° pilastro avviene all'età legale del pensionamento. Le tasse devono essere pagate al momento del versamento. Se risparmiate su un conto del 3° pilastro, informatevi presso la vostra banca.

Tutti gli altri redditi devono essere integrati nel calcolo del vostro futuro reddito di pensionato, comprese le eredità, i redditi da locazione di beni immobili di vostra proprietà, ecc.

Avvertenza: in caso di divorzio

Ad ogni coniuge spetta la metà della prestazione di uscita dell'altro coniuge acquisita durante il matrimonio. Se avete divorziato, la sentenza di divorzio dovrebbe contenere informazioni a riguardo. Sappiate che la divisione dell'aver acquisito durante il matrimonio non è più possibile se, prima del divorzio, si è già prodotto un caso di previdenza (età o invalidità).